



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**TRIBUNALE DI FIRENZE**

**02 - Seconda sezione CIVILE**

nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c.

**SENTENZA**

nella causa civile di I° Grado, iscritta al n. r.g. **16826/2019**, promossa da

██████████, con il patrocinio dell'Avv. Guido GIOVANNELLI

-attrice-

contro

**1-ROMITI ALESSANDRO**, con il patrocinio dell'avv. Andrea ABBRI del Foro di Pistoia

-convenuto-

**2-QUOTIDIANO "Linea Libera"**, in persona del Direttore p.t., con sede in Pistoia Via Bonellina n. 18/A

-convenuto contumace-

**Conclusioni**

██████████: *Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa, condannare i convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento del danno al nome, all'immagine, alla reputazione da questi cagionatole con la pubblicazione sul quotidiano online "LineaLibera" dell'articolo "Cooperative ██████████ & C., MA FORSE SAREBBE MEGLIO GUARDARCI DENTRO"; con vittoria delle spese di giudizio e del compenso professionale.*

**Per Romiti:** *Rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto; con vittoria di spese di lite.*

**Concisa Esposizione dei Fatti**

In data 01.09.2019 sul sito <https://www.linealibera.info> viene pubblicato un articolo intitolato “**cooperative. ██████████ & C, MA FORSE SAREBBE MEGLIO GUARDARCI DENTRO...**” di Alessandro ROMITI (<https://www.linealibera.info/author/alessandro-romiti/>) che tratta il tema dell'appalto della manutenzione del verde pubblico del Comune di Agliana (PT).

L'articolista si propone di mettere in evidenza alcune questioni relative non solo all'affidamento di tale appalto ma anche al “Sistema degli appalti” ed esordisce nella seguente maniera (si riporta per intero la prima parte dell'articolo):

*“la cooperativa ....cessionaria in prima battuta delle opere del bando è la ██████████ di Prato...venuta alla ribalta delle cronache per le vicende giudiziarie della Ceo ██████████, sotto inchiesta per frodi allo Stato nelle procedure di gestione e accoglienza dei migranti. La ██████████ non ebbe alcuna difficoltà a confessare agli inquirenti che, delle somme percepite dal bando della Prefettura, una metà circa (non importa la somma esatta, rilevando sul risultato la forma, non la sostanza!) andava al partito. Anche qui, non interessa specificare, ma si sappia che si tratta del più noto e preminente Partito Dominante, meglio noto come PD. ██████████ è purtroppo celebre anche in Trentino Alto Adige...e fa da capofila a un consorzio di cooperative ..21 esattamente: 13 di tipo A (applicate nell'educazione sanitaria, cioè scuole primarie e assistenza a disabili o anziani); 7 di tipo B (applicate nei servizi di facchinaggio, manutenzione verde e pulizie) e 1 solamente di tipo misto per la formazione (e dunque nella sicurezza, psicologia, sociale, lavoro, informatica e finanziati).....nel Gruppo delle consorziate di tipo B, anche la nostra ██████████ che per definizione è preposta a svolgere “attività diversificate” fra loro (agricole, commerciali, industriali, turistiche) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate....”.*

La dott.ssa ██████████ nega di aver mai “confessato” agli inquirenti la dichiarazione sopra sottolineata e ritiene la notizia assolutamente “falsa”, per cui lamenta di aver subito, dalla pubblicazione on line dell'articolo, dalla condivisione del post in altri gruppi (segnatamente in quelli denominati “Comune di Agliana” e “Sei di Prato Se”) o in altri blog o siti internet, dalla sua diffusione nel contesto territoriale di riferimento che racchiude le Province di Prato e Pistoia, una significativa lesione al suo nome, alla sua immagine e alla sua reputazione, tanto da causargli un danno non patrimoniale quantificato in euro 30 mila, di cui chiede il risarcimento in questa sede, attesa la “notorietà superiore alla media” di cui gode in ambito locale, essendosi interessata da molto tempo alle problematiche sociali nelle quali si sarebbe impegnata a tutela delle categorie più disagiate.

In particolare l'attrice ritiene che l'attribuzione (giornalistica) di una tale “confessione” la faccia ritenere autrice anche di altri gravi reati di natura collusiva, oltre che a farla divenire “*un capo di una realtà al limite del tentacolare che esporterebbe le proprie malefatte finanche a livello ultraregionale*”.

Infine l'attrice pone in rilievo che l'articolo, oltre ad essere veicolo di “falsità”, omette di riportare ulteriori elementi che avrebbero invece contribuito a rendere più trasparente la sua posizione rispetto ai fatti oggetto dell'attenzione mediatica, in quanto ella alla data del 1.9.2019 non era più la Presidente del Consorzio ██████████ - in quanto dimessasi alla fine del 2018 – e che

il suo coinvolgimento nelle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Prato per il reato di cui all'art. 365 c.p. "Frode allo Stato nella pubblica fornitura di servizi erogati ai migrant in alcuni centri di accoglienza dislocati nella Provincia di Prato" non derivava dalla sua carica di Presidente ██████ ma come Presidente di altre due cooperative consorziate (██████ e ██████) non coinvolte nell'appalto del verde pubblico del Comune di Agliaiana, e che, infine, il Consorzio ██████ non ha mai svolto attività in Trentino Alto Adige.

L'attrice esclude che l'autore della pubblicazione – individuato in Alessandro Romiti – si sia limitato ad esprimere delle critiche politiche al sistema con il quale vengono gestiti gli appalti o ad esercitare il diritto di cronaca giornalistica, ritenendo invece che l'autore abbia deliberatamente "attaccato" la persona di ██████ "spacciando" per veri e certi dei fatti non accertati nè tantomeno sussistenti o riscontrabili oggettivamente, non potendo aver avuto certamente accesso agli atti di indagini (ad es. al verbale di interrogatorio nel quale sarebbe stata "confessata" tale condotta).

Pertanto, l'attrice ritiene che non essendoci stato alcun "lavoro di ricerca, serio e diligente, per controllare la fonte e la verità sostanziale della notizia", nemmeno la verità putativa potrebbe costituire un'esimente della responsabilità giornalistica, anche sulla scorta del principio secondo il quale *"se dovesse ritenersi che, all'esito dei suddetti sforzi, quei fatti sarebbero apparsi inverosimili od anche solo dubbi a qualsiasi giornalista mediamente diligente, l'autore dello scritto non sarà scriminato"*.

L'attrice delinea anche i tratti salienti della responsabilità soggettiva sia dell'autore della pubblicazione (che si connota per essere una condotta denigratoria dolosa – anche se eventuale) che del direttore del quotidiano on line, rispetto al quale vale ad incardinare detta responsabilità la mera colpa consistita nell'aver omesso il Direttore di controllare che mediante il mezzo della stampa non venissero commessi fatti diffamatori.

Il QUOTIDIANO "Linealibera" è rimasto contumace.

Il dott. ROMITI Alessando, costituendosi in giudizio, ha negato di essere stato lui a scrivere l'articolo nella versione riprodotta nella pagina stampata e depositata dall'attrice in atti e nega di aver lui pubblicato l'articolo per cui è causa, adducendo di non essere in possesso delle chiavi di accesso (password alfanumeriche) mediante le quali è possibile trascinare il testo scritto in word nel sito on line; del resto, quando ebbe a scrivere altri articoli, li trasmise al Direttore del quotidiano on line – dott. Bianchini – che in autonomia li ha poi redatti e pubblicati. ROMITI rileva altresì che il giorno successivo alla pubblicazione – 2.9.2019 – l'articolo oggetto di causa venne rimosso dal Direttore che ha peraltro sottoscritto una nota in data 4.2.2020 con la quale riconosceva l'estraneità di Romiti all'articolo in questione e che attesta l'incompetenza dello stesso all'attività di editing.

Nel merito il dott. ROMITI evidenzia che l'articolo vuole censurare l'assetto organizzativo particolare proprio delle associazioni fornitrici dei servizi ed esclude che l'articolo costituisca un <attacco gratuito e infamante> della persona della dott.ssa ██████, sottolineando che la vis polemica che segna l'articolo sarebbe stata, comunque, "contenuta", sia

formalmente che sostanzialmente, mediante l'utilizzo di termini non ridondanti nè offensivi; contesta, infine, l'eccessività del *quantum* risarcitorio richiesto.

La causa è stata istruita mediante l'ammissione e assunzione delle dichiarazioni dei testi indotti da parte convenuta, sigg.ri Andrea BALLI e Marco FERRARI (v. verbale udienza del 29.9.2021).

Le conclusioni sono state rassegnate all'udienza del 1.3.2022.

0o0o0

#### Sulla natura diffamatoria dell'articolo

E' notorio che ogni giorno vengono diffuse notizie che in qualche modo riferiscono di accadimenti e di situazioni che possono ledere la percezione dell'integrità morale e sociale di persone ed enti.

Con riguardo a tale tema si fronteggiano da un lato l'interesse del singolo all'integrità morale, dall'altro l'interesse della collettività a conoscere fatti e persone che assumano importanza pubblica.

Va premesso che è principio assolutamente consolidato quello secondo il quale *“in tema di diritti della personalità umana esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo (Corte Cost. n. 184 del 1986 e n. 479 del 1987), in particolare nell'art. 2 e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona (implicitamente su questo punto Corte Cost., 3 febbraio 1994 n. 13; Cassazione civile, Sezione III, sentenza n. 6507/2001; in termini Cassazione Civile, Sezione I, sentenza n. 12855/2018; Sezione III, sentenza n. 24343/2015; in termini, Cassazione Civile, Sezione III, sentenza n. 25423/2014: “L'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa”*).

Particolarmente delicato è il confine tra l'esercizio del diritto di cronaca giornalistica e di critica, avente rilevanza costituzionale (art. 21 Cost.) tutelato anche a livello sovranazionale dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo CEDU, ratificata con legge nr. 848 del 4.8.1955) con il diritto all'onore e alla reputazione del singolo soggetto di cui all'art. 2 Cost., artt. 594 e 595 c.p..

L'esercizio del diritto riconosciuto dalla CEDU, dalla Costituzione e dalla legge sulla stampa, in quanto può entrare potenzialmente in conflitto con altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti dall'art. 2 della Cost., quali quelli dedotti dall'attrice dell'onore e della reputazione, specificamente oggetto della tutela penale di cui all'art. 595 c.p., va ricondotto entro i limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità, che, nell'ambito di un necessario

bilanciamento fra i diritti egualmente tutelati, ritiene scriminata l'attività giornalistica (art. 51 c.p.) ove sia verificata la sussistenza di tutti i seguenti requisiti.

Occorre quindi procedere alla verifica della sussistenza nell'articolo pubblicato degli elementi scriminanti il pregiudizio all'onore e alla reputazione dell'attrice elaborati dalla giurisprudenza e che, se sussistenti, ricondurrebbero l'articolo medesimo nell'alveo delle legittime manifestazioni del pensiero, *rectius* del diritto di cronaca giornalistica: in particolare si afferma che (*v. Cassazione civile, Sezione I, sentenza 18 ottobre 1984 n. 5259 -c.d. "Sentenza decalogo" e Cassazione Civile, Sezione I, sentenza n. 16899/2015*) che la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: *a) la verità oggettiva* (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; *b) l'interesse pubblico all'informazione*, cioè la cosiddetta pertinenza; *c) la continenza*, ovvero la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, tale per cui non si eccede dal rispetto dello scopo informativo e tale da escludere un deliberato e gratuito intento denigratorio (*Cass. Civ. Sez. III, 4285/98*).

Indubbiamente il criterio della VERITA' deve essere sempre rispettato anche se, rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, è consentito l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo e il limite della continenza è attenuato per lasciare spazio anche ad un'interpretazione soggettiva dei fatti narrati perché possano essere svolte delle censure all'operato altrui, purché strumentalmente collegata alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o dal comportamento preso di mira.

Il primo elemento della "verità del fatto narrato" – anche se putativa (ovvero se supposta dall'autore per un serio e diligente lavoro di ricerca della notizia) – merita dunque particolare attenzione.

A tale riguardo si impongono all'autore dell'articolo vari obblighi tra i quali comunque quello di accertare la verità dei fatti che poi si vanno a criticare; si tratta, in sostanza, di concretizzare il contenuto dell'obbligo di diligenza che incombe su chi professionalmente si occupa della diffusione di notizie.

Come si è visto, nell'articolo per cui è causa è stata affermato come VERO che la dott.ssa ██████ avesse confessato di aver consegnato ad un partito politico – Partito Democratico – parte del denaro ottenuto dalla vincita del bando di gara pubblicato dalla

Prefettura per la gestione e per l'accoglienza delle persone extracomunitarie che giungevano sul territorio italiano (c.d. fenomeno degli sbarchi clandestini) ed è evidente e perspicuo come tale affermazione sia idonea a screditare la figura di ██████████, facendola apparire persona corrotta ed in grado di corrompere partiti politici e rappresentanti locali con modalità spregiudicate tipiche di una "tangentista", affermazione obiettivamente offensiva e lesiva della reputazione, risolvendosi in una rilevante *deminutio* per la credibilità, serietà ed affidabilità della predetta; affermazione che peraltro viene pubblicato durante il periodo in cui la stessa Gintoli venne sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per i fatti legati ad altre vicende e, dunque, in un momento in cui la reputazione della persona era già sottoposta ad altro *vulnus*.

Tale notizia risulta essere falsa anche perché, diversamente opinando, il P.M. che all'epoca ebbe ad assumere l'interrogatorio e che avrebbe raccolto tale "confessione" avrebbe dovuto contestare all'attrice un'ulteriore condotta penalmente illecita di cui, invece, non vi è traccia in atti.

Inoltre, laddove fosse stata invocata la verità putativa come esimente, deve essere dato risalto al fatto che la notizia falsa non è stata supportata nemmeno dall'indicazione delle fonti di conoscenza o di altre circostanze oggettive da cui poter desumere ed ipotizzare la ragionevolezza della notizia stessa (*Cass. pen., sez. V, 18/04/2019, n. 21145; Cass. civ., sez. III, 06/04/2011, n. 7847; Tribunale Milano sez. I, 24/06/2019, n. 6128*). Difatti va ricordato che il giornalista che riferisca fatti lesivi della reputazione di terzi, non va incontro a responsabilità civile quando quei fatti, al momento in cui vennero appresi dall'autore, gli apparivano verosimili.

Ma perché operi questa scriminante sono necessari due elementi, uno oggettivo e l'altro soggettivo. Dal punto di vista oggettivo, è necessario che i fatti (poi rivelatisi) falsi fossero non manifestamente implausibili. Dal punto di vista soggettivo, è necessario che l'autore dello scritto abbia compiuto "ogni sforzo diligente", alla stregua della diligenza esigibile dal giornalista medio, secondo la previsione dell'art. 1176 c.c., comma 2, per accertare la verità di essi. Se dovesse ritenersi che, all'esito di tali sforzi, quei fatti sarebbero apparsi verosimili a qualsiasi giornalista mediamente diligente, l'autore dello scritto sarà scriminato. Se dovesse ritenersi che, all'esito dei suddetti sforzi, quei fatti sarebbero apparsi inverosimili od anche solo dubbi a qualsiasi giornalista mediamente diligente, l'autore dello scritto non sarà scriminato (*così Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9799 del 09/04/2019, Rv. 653575 - 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 22042 del 31/10/2016, Rv. 642637 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18174 del 25/08/2014, Rv. 633036 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23366 del 15/12/2004, Rv. 579085 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2066 del /i, 13/02/2002, Rv. 552228 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 9391 del 24/09/1997, Rv. 508212 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8284 del 16/09/1996, Rv. 499603 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 982 del 07/02/1996, Rv. 495761 - 01; Sez. 3,*

*Sentenza n. 90 del 11/01/1978, Rv. 389383 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1499 del 17/05/1972, Rv. 358172 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2117 del 13/06/1969, Rv. 341409 - 01).*

In particolare la giurisprudenza precisa che anche se la notizia fosse stata appresa da un provvedimento giudiziario, amministrativo o un atto di indagine, pur essendo l'autore esentato dal controllo sul merito, egli è comunque tenuto a: specificare che si tratta di fatti riferiti da terzi e non direttamente a lui noti; dimostrare onestà intellettuale, NON tacendo altri fatti di cui sia a conoscenza tanto strettamente collegati a quello riferito da mutarne completamente il significato; non alimentare interpretazioni equivoche solleticando "la pancia" del lettore, ossia non accompagnare la cronaca dei fatti con "sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà" (Sez. 3, Sentenza n. 14822 del 04/09/2012, Rv. 623667 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16917 del 20/07/2010, Rv. 614230 - 01); tener conto della potenziale diffusività del mezzo di comunicazione utilizzato, nel senso che il grado di diligenza richiesta nella valutazione della fonte sarà direttamente proporzionale alla diffusività del mezzo comunicativo utilizzato (v. Cass. nr. 27592 del 2019); a questo riguardo la corte precisa che il mezzo web è dotato di maggior capacità diffusiva della notizia e, pertanto, maggior potenzialità offensiva, quindi, in caso di suo utilizzo la diligenza richiesta sarà massima (Sez. 3, Sentenza n. 7154 del 11/06/1992, Rv. 477670 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1147 del 04/02/1992, Rv. 475548 - 01).

L'illecito diffamatorio si è consumato perché l'offesa è stata percepita da più persone trattandosi di reato di evento non fisico ma psicologico consistente nella percezione da parte di terzi della espressione offensiva ed indubbiamente il veicolo utilizzato consente tale diffusione.

Con riferimento all'elemento soggettivo basti rilevare che: il dolo si identifica con la volontà libera e cosciente di propalare notizie ed informazioni con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l'altrui reputazione; non è richiesta la presenza di un *animus iniurandi vel diffamandi*, basta il dolo generico che può anche assumere la forma del dolo eventuale, nel senso che è sufficiente che l'agente, consapevolmente faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive (Cass. pen. V, 11.6.1999 nr. 7597); è ammessa la risarcibilità anche a fronte di una diffamazione colposa, quale illecito civile (Cass. civ. III<sup>^</sup> sez. 2.12.2014 nr. 25423); d'altra parte attualmente non vige la c.d. pregiudizialità penale, essendo il giudice civile svincolato, ai fini risarcitori dall'accertamento in sede penale del reato; quanto alla prova del danno, essa può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni d'oltre, una volta ritenuta la lesione della reputazione anche se valutata in abstracto, il danno è in re ipsa, in quanto è costituito dalla diminuzione o privazione di un valore benchè non patrimoniale della persona umana (v. Cass. 3<sup>^</sup> sez. 28.9.2012 nr. 16543).

Definitivamente si ritiene che l'articolo si ponga come condotta diffamatoria dell'onore e della reputazione dell'attrice.

#### Sulla responsabilità di ROMITI

Il Dott. Romiti ha disconosciuto dapprima la paternità dell'intero articolo e quindi, in corso di causa, la paternità del singolo inciso attribuendolo alla <penna> del Dott. Bianchini, oltre ad escludere di aver mai caricato materialmente l'articolo sul giornale online; orbene, il convenuto ha provato solo di non aver caricato personalmente sul sito del giornale il proprio articolo, in quanto i testi sentiti hanno chiarito che gli articoli da pubblicarsi su LineaLibera vengono inizialmente "formati in word", per poi essere "copiati e incollati" sul portale di gestione del sito del giornale nel quale si accede mediante password (di cui Romiti non è in possesso), in attesa di pubblicazione, perché il pezzo deve essere revisionato o approvato dal Direttore responsabile; solo successivamente all'approvazione, segue la pubblicazione sul sito.

Secondo ROMITI proprio perché la pubblicazione è riservata al Direttore non potrebbe essergli attribuita la paternità dell'articolo.

Tuttavia, a fronte di un tale assunto, occorre dare un "senso" al fatto che nel documento prodotto da parte attrice (copia cartacea della videata) – non confutato da altro prodotto da parte convenuta – è rimasto il nominativo di ROMITI quale autore della pubblicazione per cui, se davvero il Direttore, assumesse la paternità di ogni articolo, non avrebbe alcuna ragione l'indicazione del nominativo dell'autore (non occorre che l'autore di una pubblicazione sia anche un giornalista!); di alcuna rilevanza decisoria assume pertanto la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" [(ex legge dpr 28.12.2000 nr 445) con la quale il Dott. Edoardo Bianchini quale direttore responsabile del quotidiano on line "LineaLibera" ha dichiarato che il giornalista pubblicista Alessandro ROMITI non ha mai pubblicato direttamente ed in prima persona alcun articolo di quelli comparsi a sua firma perché mai avuto possesso delle chiavi di accesso alla pubblicazione e che la funzione di cui sopra sugli articoli a sua firma è sempre stata svolta dal 2018 ad oggi dal dichiarante e che i contenuti possono essere stati cambiati modificati e corretti e mutati durante la revisione finale prima della loro pubblicazione] proprio perché priva di specificità (non vi è alcun diretto riferimento all'articolo del 1.9.2019!!!) sia perché contenuta in una dichiarazione che non ha valenza di prova legale che l'A.G. è obbligata a valutare (Cass. SS.UU. 29 maggio 2014 nr. 12065).

In particolare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al dpr 445/2000, artt. 46 e 47, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esauendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P. A. e nei relativi procedimenti amministrativi; tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., in



conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere; ma il Direttore del quotidiano on line non si è costituito in giudizio e dalla contumacia questo giudice non può trarre alcun elemento di convincimento; infine occorre considerare che ROMITI non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale al fine di sentirsi manlevare dal Direttore Bianchini dagli effetti di un eventuale condanna pronunciata nei suoi confronti.

Dunque, non vi è prova che l'articolo dell'1.9.2019 sia stato effettivamente manomesso dal Direttore del Giornale; ciò anche sulla base dell'ulteriore considerazione che il convenuto Romiti avrebbe dovuto essere nella disponibilità del testo originariamente formato in word che invece non è stato prodotto. Inoltre, risulta documentalmente provato che il Dott. Bianchini, quando ha inteso interpolare articoli a firma del Dott. Romiti, ha avuto cura di specificarlo espressamente. Si vedano in proposito sia gli ulteriori articoli pubblicati su LineaLibera, a firma del Dott. Romiti, relativi al giudizio che vede coinvolta la Dott.ssa [REDACTED] (docc. 16-17), sia ulteriori scritti – sempre redatti dal convenuto Dott. Romiti – che nulla hanno a che fare con tale vicenda (docc. 18-21).

#### Sul quantum debeatur

Circa la forma di risarcimento da apprestare nel caso di specie – anche se è richiesto il risarcimento per equivalente – mette conto osservare che il risarcimento del danno non patrimoniale non può che essere calcolato con criteri equitativi, poiché nella specie non si deve reintegrare una perdita del patrimonio economico dell'attrice.

I parametri adoperati dalla giurisprudenza (Tabella dell'Osservatorio civile del Tribunale di Milano del 2021) attengono alla valutazione della notorietà del diffamante, dalla carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato, dalla natura della condotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta), dalla reiterazione della condotta, se si tratta di campagne stampa, dall'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione (se vi sia animus diffamandi, se il dolo sia eventuale), dal mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, eventualmente anche con edizione on line del giornale (escludendo la automatica equiparazione tra minor tiratura (o diffusività) = minor danno), dalla considerazione che in astratto la diffusione on line è stata massiccia, dalla natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, se siano evidenziati profili concreti di danno o meno, se la reputazione era già compromessa (es. ampio coinvolgimento in procedimento penale), se è intercorso un ampio lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale, se vi è stata richiesta di rettifica.

In ordine al danno non patrimoniale, tenuto conto degli arresti delle Sezioni Unite (vd. Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, N. 26972), giova precisare, sul piano teorico e sistematico, che:

- il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica;
- la norma di riferimento (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi, che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (vd. art. 185 c.p., vd. i casi previsti da leggi ordinarie);
- al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione;
- nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il c.d. danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma tra i possibili pregiudizi non patrimoniali descrive un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva anche transeunte;
- il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni.

Nella materia del risarcimento danni da diffamazione, il danno non patrimoniale rileva, normalmente, sub specie di danno morale soggettivo, che si identifica con la sofferenza interiore, il patema d'animo, il turbamento, che originano da un fatto illecito integrante gli estremi di un reato o, comunque, da un fatto lesivo di interessi costituzionalmente rilevanti. E, sovente, il danno che viene in rilievo include anche una componente di danno all'immagine.

Ai fini della liquidazione, è noto che il danno morale, non potendo essere provato e, comunque, quantificato nel suo preciso ammontare, deve essere determinato equitativamente dal giudice, avendo riguardo alla gravità del fatto illecito, da cui origina il danno, all'intensità delle sofferenze patite dall'offeso ed a tutti gli elementi peculiari del caso concreto, sì che la somma riconosciuta sia adeguata ad esso e non costituisca un simulacro di risarcimento (*si cfr. ex multis, Cass. Civ., III, 2.3.1998, n. 2272; Cass. Civ., III, 18.12.1987, n.9430; Sentenza n. 1712/2022 pubbl. il 06/06/2022*).

Ai fini della liquidazione, il giudice soppesa la maggiore o minore gravità dell'illecito, avuto riguardo alla natura del mezzo utilizzato per la diffamazione, al rilievo ed alla diffusione della notizia o dell'affermazione diffamante, alla natura ed alla reiterazione delle offese, al ruolo sociale dell'offeso. Tenuto conto di tali indicatori ed avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto – se, per un verso, va evidenziata la obbiettiva gravità del fatto (falsa attribuzione di un fatto penalmente rilevante), per altro verso, non può farsi a meno di considerare che la portata della diffamazione è ragionevolmente rimasta circoscritta nell'ambito di un ridotto numero di lettori, il Tribunale stima congruo ed equo un importo risarcitorio pari ad € 5.000,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata all'epoca del fatto (settembre 2019) e via via rivalutata anno per anno sino all'attualità.

### Sulla responsabilità del quotidiano on line

In mancanza di un intervento legislativo *ad hoc*, il quotidiano on line, pur rientrando a pieno titolo nella categoria dei mezzi di comunicazione, viene equiparato alla stampa con la conseguenza che sono applicabili le norme previste dalla legge 47/48 in materia di responsabilità per effetto delle pronunce giurisprudenziali, fra le quali si richiama Cass. pen., 11 dicembre 2017-22 marzo 2018, n. 13398 - Sez. V - Pres. Zaza - Rel. Guardiano, per la quale il giornale telematico - sia se in riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale - soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. La conseguenza è che alle testate telematiche si estendono, non solo le garanzie costituzionali (art. 21 Cost.), ma anche le norme volte a impedire la commissione di reati a mezzo stampa, tra le quali vi è anche l'articolo 57 del Cp, che punisce il direttore responsabile per l'omesso controllo sui contenuti pubblicati. Secondo la Cassazione, inoltre, tale responsabilità oltre a comprendere riguarda i contenuti redazionali, può estendersi anche ai commenti inseriti ("postati") dagli utenti estranei alla redazione, perché, rispetto a tali ultimi contenuti, se pure si accertasse l'impossibilità per il direttore di impedirne la pubblicazione con gli opportuni, praticabili accorgimenti tecnico-organizzativi, ciò non sarebbe sufficiente a escludere la responsabilità per omesso controllo in relazione alla "permanenza" del commento incriminato, che il direttore avrebbe potuto e dovuto rimuovere.

In tema di responsabilità per diffamazione a mezzo stampa rispondono solidalmente l'autore dell'articolo [l'editore del giornale] e quella del direttore responsabile del giornale per l'omesso controllo della notizia (obbligo desumibile ex art. 57 c.p.).

Le spese processuali seguono la soccombenza.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Ritenuta la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato sul sito web di "LineaLibera" in data 1.9.2019, a firma di Alessandro ROMITI, condanna ALESSANDRO ROMITI e il DIRETTORE del QUOTIDIANO "LINEALIBERA", in solido tra loro, a pagare a titolo di risarcimento del danno in favore della sig.ra [REDAZIONE] la somma complessiva di euro 5.000, oltre agli interessi legali dal mese di settembre del 2019 sulla somma via via rivalutata dal 1.9.2019 al saldo.
- 2) Condanna altresì i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.500 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e rimborso del C.U. e delle spese vive documentate.

Sentenza provvisoriamente esecutiva allegata a verbale.

Firenze, 6 ottobre 2022 ore 15

Il Giudice on.

*Liliana Anselmo*